

## I NUOVI PALETTI DI SACCONI

## Convivenza fa rima con residenza

Per ottenere i permessi utili ad assistere parenti disabili

**P**er ottenere i benefici previsti per chi assiste i disabili bisogna dividerne la residenza allo stesso indirizzo. Anche se in appartamenti diversi. L'importante è che il numero civico sia lo stesso. È questo il parere del ministro del lavoro, Maurizio Sacconi, che ha diffuso una circolare sull'argomento il 18 febbraio scorso (Prot. 3884). Ma il contratto sulla mobilità dice che basta che disabile e assistente figurino nello stesso stato di famiglia. E la giurisprudenza in modo ancora diverso. E afferma che sia lo stato di famiglia che la residenza non sono necessari perché la convivenza è un mero stato di fatto. Insomma, non accenna a placarsi il dibattito tra addetti ai lavori sulla questione della inamovibilità da attribuire a chi assiste un disabile in via esclusiva. E l'ultimo provvedimento del ministero del lavoro rischia di gettare altra legna sul fuoco. La legge 104/92, infatti, prevede la inamovibilità dei lavoratori che assistono i disabili gravi in via esclusiva. Anche se diventano soprannumerari. Il contratto sulla mobilità prevede che l'esclusività dell'assistenza possa essere accertata in via presuntiva in tutti i casi in cui il lavoratore interessato dichiara di essere l'unico a convivere con il disabile da assistere. La normativa contrattuale indica poi che la convivenza possa



Maurizio Sacconi

essere documentata con la presentazione di una autodichiarazione oppure con la presentazione di uno stato di famiglia. Siccome le sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito ormai che «i rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato sono regolati esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato» (n. 21744 del 14 ottobre 2009) se l'amministrazione scolastica dovesse seguire l'orientamento del ministero del lavoro e le relative questioni dovessero andare a finire davanti al giudice, l'esito dei giudizi sarebbe pressoché scontato. Oltre tutto gli oneri documentali previsti dal contratto sono già stati giudicati eccessivi dalla giurisprudenza di merito. In riferimento alla faccenda dello stato di famiglia, infatti, il Tribunale di Udine, già nella fase cautelare (565/2009) ha spiegato che la convivenza è una situazione di fatto che non risulta dallo stato di famiglia o dal certificato di residenza (si veda *ItaliaOggi* del 15 settembre 2009). E dunque, ai fini della concessione dei benefici previsti dalla legge 104/92, per il figlio che assiste il genitore portatore di handicap, ciò che importa è che il disabile condivida la dimora con il figlio che lo assiste. A nulla rilevando che la residenza o il domicilio risultino in altri luoghi.

— © Riproduzione riservata —

